



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Taranto nella seduta dell' 11 Febbraio 2013.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TARANTO

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in funzione del ruolo primario che esse svolgono e a cui tutti gli iscritti sono chiamati a collaborare con fattivo apporto di idee, conoscenza, competenza e disponibilità di tempo.

Art. 1 – Istituzione, insediamento, scopo e durata delle Commissioni

Le Commissioni Consultive sono istituite dal Consiglio dell'Ordine per coadiuvare, nella materia di specifica operatività, l'attività del Consiglio stesso allo scopo di fornire un adeguato supporto tecnico, scientifico, consultivo ed informativo usufruibile da tutti gli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine, di propria iniziativa o in qualunque modo sollecitato, ne definisce il numero e la materia di competenza.

Il Consiglio dell'Ordine nomina e revoca un gruppo di coordinamento, da scegliere tra i consiglieri, con funzioni di trait d'union tra le varie Commissioni e tra queste ed il Consiglio stesso.

Il Consiglio dell'Ordine, su indicazione della Commissione, nomina il Presidente ed il Segretario.

Le nomine vengono comunicate agli interessati dal Presidente dell'Ordine.

Le Commissioni hanno durata biennale. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle, rinnovarle o scioglierle. Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Art. 2 - Composizione delle Commissioni

Tutti gli iscritti all'Albo e all'Elenco speciale possono essere nominati componenti delle Commissioni.

La Commissione è coordinata da uno o più Consiglieri delegati, i quali trasmetteranno alla stessa le indicazioni e gli obiettivi del Consiglio dell'Ordine.

La commissione è presieduta nei lavori dal Presidente il quale è coadiuvato da un segretario.

Nella riunione di insediamento i componenti della Commissione:

- dovranno designare il Presidente ed il Segretario;

- dovranno sottoscrivere, per conoscenza e adesione, una copia del presente Regolamento.

Per effetto di tale sottoscrizione ciascuno si impegna a rispettare il regolamento ed a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione.

Le dimissioni dagli incarichi di Componente, di Segretario, di Delegato, di Presidente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e se accettate hanno effetto dalla delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3 - Compiti del Presidente, del Segretario e del Consigliere Delegato

Al Presidente spetta:

- formulare, di concerto con il Segretario ed il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori;
- la gestione organizzativa;
- l'attuazione del programma di lavoro;
- la responsabilità dell'attività della Commissione di studio;
- la redazione della relazione annuale dell'attività della Commissione;

Il Presidente, inoltre, deve farsi carico della raccolta delle indicazioni provenienti dai componenti la Commissione per un eventuale ampliamento e modifica degli argomenti oggetto di studio, da riportare all'attenzione del delegato del Consiglio dell'Ordine.

In caso di sua assenza il Presidente sarà sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Albo e, a parità di anzianità, dal più anziano di età.

Il Segretario dovrà:

- redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni, firmato dal presidente e depositato presso la segreteria dell'Ordine;
- raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza.

In caso di sua assenza il Segretario sarà sostituito dal componente più giovane per iscrizione all'Albo e, a parità di anzianità, dal più giovane di età.

Il Consigliere Delegato è titolare di ogni più ampio potere per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Commissione. In particolare:

- indirizza i lavori della Commissione, di concerto con il Presidente, assumendo tutti gli opportuni provvedimenti;
- illustra i risultati dei lavori della Commissione al Consiglio dell'Ordine, che dopo averli approvati ne può autorizzare la divulgazione, stabilendone le modalità.

Nel rispetto di quanto sancito all'art. 1, i candidati alla nomina di membri delle commissioni, sono individuati a richiesta dell'iscritto su impulso del Consiglio dell'Ordine, che comunicherà le Commissioni che intende istituire.

L'accettazione della nomina deve essere formalmente espressa in occasione della seduta d'insediamento delle Commissioni con la sottoscrizione del verbale; tutti i componenti, con l'accettazione del mandato e del presente regolamento, si impegnano deontologicamente a partecipare con assiduità alle riunioni delle Commissioni per assicurare quella continuità operativa che è presupposto necessario al raggiungimento del loro scopo.

L'assenza ingiustificata e consecutiva dei membri effettivi per oltre tre riunioni comporta **la decadenza** del mandato e la sostituzione, con le stesse modalità della nomina d'insediamento, del componente esonerato.

La Commissione può avvalersi di esperti anche non iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza nei settori di attività propri delle Commissioni, possono apportare qualificazione e rilevanza ai lavori della stessa. Tali esperti sono nominati dal Consiglio dell'ordine su proposta del Consigliere Delegato.

Art. 4 - Convocazioni

Le Commissioni sono convocate dal Presidente d'intesa con il Consigliere Delegato. La Commissione può riunirsi anche in altra sede, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

L'ordine del giorno è riportato sulla convocazione. Eventuali argomentazioni formulate dai Membri effettivi possono essere poste all'ordine del giorno purché pervengano con richiesta scritta prima dell'invio della convocazione.

La convocazione potrà eventualmente essere comunicata ai componenti tramite telefax o e-mail.

A cura del Presidente del Consiglio sarà indetta, almeno una volta l'anno, una riunione di tutti i Delegati, i Presidenti ed i Segretari delle Commissioni per la verifica globale delle modalità di funzionamento delle Commissioni stesse e per lo scambio delle opinioni.

Art. 5 - Compiti delle Commissioni

Sono compiti delle Commissioni:

a) valutare gli aspetti tecnici, giuridici, amministrativi, istituzionali, normativi nella materia di specifica competenza;

- b) proporre al Consiglio incontri tra gli iscritti al fine di trattare argomenti specifici ed incentivare la reciproca collaborazione nello spirito della tutela professionale del dottore commercialista ed esperto contabile;
- c) coadiuvare il Consiglio in tutta la parte attinente la formazione e l'organizzazione degli eventi formativi.
- d) proporre iniziative, anche in concertazione con altre categorie professionali, volte a sensibilizzare gli iscritti o/e i soggetti esterni con i quali normalmente la categoria ha costantemente rapporti in relazione ad argomenti specifici (Istituti bancari, Enti, Amministrazione finanziaria, Tribunale etc) ;
- e) individuare le problematiche da sottoporre a pareri tecnici, legali e/o amministrativi;
- f) predisporre le risposte ai quesiti formulati per iscritto dagli iscritti all'Albo;
- g) produrre osservazioni ai vari strumenti operativi di pianificazione attuati dalle Pubbliche Amministrazioni e/o da Enti diversi;
- h) segnalare i componenti disponibili a partecipare ad eventi e/o manifestazioni riconducibili alle tematiche trattate dalla Commissione;
- m) ogni iniziativa ritenuta utile all'attività professionale degli iscritti.

Art. 6 – Definizione dei programmi

Nella prima riunione la Commissione deve individuare e definire:

- gli obiettivi del proprio lavoro, sulla base delle direttive e nel quadro delle linee programmatiche fissate dal Consiglio Ordine e concordate con il delegato del Consiglio stesso;
- un programma di massima dei propri lavori;

Da tale riunione dovrà emergere un breve elaborato da presentare al Consiglio Ordine per meglio individuare il progetto.

Art. 7 - Modalità operative delle Commissioni

Le iniziative e i documenti che le Commissioni intendono sottoporre al Consiglio, devono essere preventivamente approvati formalmente dalle stesse attraverso una votazione interna, espressa a maggioranza dei componenti presenti.

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni, così validate, sono di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

Art. 8 - Modifiche al regolamento

Eventuali proposte di modifica od integrazione del presente regolamento, accompagnate dal parere motivato delle Commissioni proponenti, potranno essere sottoposte al Consiglio che deciderà in merito. In presenza di specifiche esigenze delle singole Commissioni, potranno essere predisposti ed adottati all'interno delle stesse, ulteriori disposizioni regolamentari ad hoc purché non in contrasto con il presente regolamento e comunque sottoposte a ratifica del Consiglio.

Art. 9 – Scioglimento delle Commissioni

Se le Commissioni non sono in grado di operare o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio, le Commissioni possono essere sciolte dal medesimo Consiglio.

Art. 10 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.